

ATTIVITA' ISPETTIVE E SANZIONI DEL GARANTE

GDPR - Articolo 57 - Compiti (C122, C129, C132)

1. Fatti salvi gli altri compiti indicati nel presente regolamento, sul proprio territorio ogni autorità di controllo:

a) **sorveglia e assicura l'applicazione del presente regolamento;**

...

h) **svolge indagini** sull'applicazione del presente regolamento, anche sulla base di informazioni ricevute da un'altra autorità di controllo o da un'altra autorità pubblica;

Articolo 58 - Poteri (C122, C129)

1. Ogni autorità di controllo ha tutti i **POTERI DI INDAGINE** seguenti:

a) **ingiungere al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento e, ove applicabile, al rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, di fornirle ogni informazione** di cui necessita per l'esecuzione dei suoi compiti;

b) **condurre indagini sotto forma di attività di revisione sulla protezione dei dati;**

c) effettuare un riesame delle certificazioni rilasciate in conformità dell'articolo 42, paragrafo 7;

d) notificare al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento le presunte violazioni del presente regolamento;

e) ottenere, dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, **l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie** per l'esecuzione dei suoi compiti; e

f) ottenere **accesso a tutti i locali** del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento, **compresi tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati**, in conformità con il diritto dell'Unione o il diritto processuale degli Stati membri.

D.LGS. 196/2003 - CODICE PRIVACY (COME MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018)

CAPO III - ACCERTAMENTI E CONTROLLI

Art. 157 - Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti.

1. Nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 58 del Regolamento, e per l'espletamento dei propri compiti, il Garante può **richiedere al titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti** anche con riferimento al **contenuto di banche di dati**.

Art. 158 - Accertamenti

1. Il Garante può disporre **accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi** ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

2. I controlli di cui al comma 1, nonché quelli effettuati ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento, sono **eseguiti da personale dell'Ufficio, con la partecipazione, se del caso, di componenti o personale di autorità di controllo** di altri Stati membri dell'Unione europea.

3. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della **collaborazione di altri organi dello Stato** per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
4. Gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, **se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio** in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede **con decreto motivato** senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata l'indifferibilità dell'accertamento.
5. Con le garanzie di cui al comma 4, gli accertamenti svolti nei luoghi di cui al medesimo comma possono altresì riguardare **reti di comunicazione accessibili al pubblico**, potendosi procedere all'acquisizione di dati e informazioni on-line. A tal fine, viene **redatto apposito verbale in contraddittorio con le parti** ove l'accertamento venga effettuato presso il titolare del trattamento.

Art. 159 - Modalità.

1. Il personale operante, munito di **documento di riconoscimento**, può essere **assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto** su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete. Nel **procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.**
2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è **consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata.** I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a **prestare la**

collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.

3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile o il rappresentante del titolare o del responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo è assente o non è designato, alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo 2- quaterdecies. **Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.**

4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale, l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne l'esecuzione.

5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica.

6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 160 - Particolari accertamenti.

1. Per i trattamenti di dati personali di cui all'articolo 58 [Trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa], gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.

2. Se il trattamento non risulta conforme alle norme del Regolamento ovvero alle disposizioni di legge o di Regolamento, **il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito**, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.

3. Gli accertamenti **non sono delegabili**. Quando risulta necessario in ragione della specificità della verifica, **il componente designato può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto** su ciò di cui sono venuti a conoscenza in ordine a notizie che devono rimanere segrete. **Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal Regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).**

4. Per gli accertamenti di cui al comma 3 relativi agli **organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.**

Regolamento n. 1/2019 DEL GARANTE concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali Deliberazione del 4 aprile 2019 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2019)

Art. 4 – Programmazione

1. Il Garante ... determina e aggiorna periodicamente **con cadenza almeno semestrale**:

- a) ...;
- b) le linee di priorità nella trattazione degli affari da parte dell'Ufficio;
- c) **la programmazione delle attività ispettive.**

ESEMPIO

Deliberazione del 14 febbraio 2019 - Attività ispettiva di iniziativa curata dall'Ufficio del Garante, anche per mezzo della Guardia di finanza, limitatamente al periodo gennaio-giugno 2019

Registro dei provvedimenti
n. 42 del 14 febbraio 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza ...;

VISTO ...;

VISTI gli articoli 157 e 158 del Codice e l'art. 58 del Regolamento concernente, in particolare, i poteri di indagine;

VISTI ...;

VISTO il protocollo di intesa con la Guardia di finanza del 10 marzo 2016;

VISTA la deliberazione del Garante n. 437 del 26 luglio 2018;

RITENUTA l'opportunità, anche al fine di stabilire le priorità in relazione alle risorse disponibili, di individuare nuovamente principi e criteri che devono informare, con cadenza periodica, **l'attività ispettiva di iniziativa, intendendo per tale l'accertamento in loco curato dal personale dell'Ufficio o delegato alla Guardia di finanza nei luoghi dove si effettuano i trattamenti di dati, o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, nei confronti di soggetti non necessariamente individuati sulla base di reclami o segnalazioni;**

RITENUTA l'opportunità di dare pubblicità alle scelte operate;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, la relazione del dirigente del Dipartimento attività ispettive del 4 febbraio 2019 n. 8616/Dais;

TENUTO CONTO dei procedimenti ispettivi e sanzionatori in corso al momento dell'adozione della presente deliberazione nonché di quelli avviati sulla base della precedente programmazione e non ancora conclusi;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio ..;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

DELIBERA:

1. limitatamente al periodo gennaio-giugno 2019, l'attività ispettiva di iniziativa curata dall'Ufficio del Garante, anche per mezzo della Guardia di finanza, è indirizzata:

a) ad accertamenti in riferimento a profili di interesse generale per categorie di interessati nell'ambito di:

trattamenti effettuati dall'ISTAT, per una verifica preliminare sul SIM (Sistema Integrato di Microdati) e altri sistemi informativi statistici come da parere sul programma statistico nazionale del 20 ottobre 2015;

trattamenti di dati personali effettuati per il rilascio dell'identità federata (SPID);

trattamenti di dati personali effettuati da Istituti bancari, con particolare riferimento ai flussi di cui all'anagrafe dei conti;

trattamenti di dati personali effettuati da società per attività di marketing;

trattamenti di dati personali effettuati da Enti pubblici, con riferimento a banche dati di notevoli dimensioni;

trattamenti di dati personali effettuati da società con particolare riferimento all'attività di profilazione degli interessati che aderiscono a carte di fidelizzazione.

b) a controlli nei confronti di soggetti, pubblici e privati, appartenenti a categorie omogenee sui presupposti di liceità del trattamento e alle condizioni per il consenso qualora il trattamento sia basato su tale presupposto, sul rispetto dell'obbligo dell'informativa nonché sulla durata della conservazione dei dati. Ciò, prestando anche specifica attenzione a profili sostanziali del trattamento che spiegano significativi effetti sugli interessati;

2. l'attività ispettiva programmata con deliberazione in data odierna riguarderà, relativamente ai punti a), e b) di cui al punto 1), n. 100 accertamenti ispettivi di iniziativa effettuati anche a mezzo della Guardia di finanza.

Resta fermo che l'Ufficio potrà svolgere ulteriori attività istruttorie di carattere ispettivo d'ufficio ovvero in relazione a segnalazioni o reclami proposti oppure nel quadro di eventuali operazioni congiunte di cui all'art. 62 del Regolamento.

L'Ufficio informerà il Collegio sull'individuazione dei soggetti di cui ai punti a), e b) e riferirà, alla fine del semestre sull'andamento delle attività ispettive e delle attività istruttorie a carattere ispettivo, a qualunque titolo compiute,...

Capo III - Attività di controllo ed ispettive

Art. 21 – Controlli e provvedimenti adottati senza istanza di parte

1. Nell'esercizio dei compiti di controllo o comunque esercitabili dal Garante, valutati gli elementi in suo possesso e **anche in assenza di reclamo, segnalazione o notificazione di violazione dei dati personali, l'Autorità può avviare d'ufficio un'istruttoria preliminare** per verificare la sussistenza di idonei elementi in ordine a possibili violazioni della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.
2. Nel corso dell'eventuale procedimento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per i reclami di cui agli articoli da 9 a 18, anche per quanto riguarda l'informativa al Collegio ai sensi dell'articolo 36.

Art. 22 – Attività ispettive e di revisione sulla protezione dei dati personali

1. **Il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente in materia di attività ispettive** e di revisione cura lo svolgimento dell'attività ispettiva effettuata ai sensi degli articoli 157 e 158 del Codice nonché ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, e dell'articolo 62 del RGPD, tenuto anche conto della **programmazione dell'attività ispettiva disposta dal Collegio** ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente regolamento, sulla base di un **ordine di servizio sottoscritto dal dirigente del medesimo dipartimento. Effettuati gli accertamenti** relativi agli elementi idonei in ordine alle presunte violazioni, il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa **inoltra gli atti al segretario generale per l'assegnazione alla competente unità organizzativa** ai sensi dell'articolo 14 del regolamento del Garante n. 1/2000, **per il seguito di trattazione.**

2. **Valutata la sussistenza di eventi di particolare rilevanza, il Collegio può disporre ulteriori attività ispettive**, da svolgersi secondo le modalità di cui al comma 1 del presente regolamento.

3. Il dipartimento servizio o altra unità organizzativa competente in materia di attività ispettive e di revisione **cura altresì i controlli di cui al comma 1 nell'ambito delle istruttorie preliminari e dei procedimenti amministrativi comunque avviati presso altre unità organizzative dell'Autorità, alle quali è restituito l'esito per la successiva trattazione.**

4. **L'attività ispettiva** effettuata ai sensi degli articoli 157 e 158 del Codice può essere curata dal dipartimento servizio o altra unità organizzativa competente in materia di attività ispettive e di revisione ovvero **delegata alla Guardia di finanza. [PROTOCOLLO D'INTESA CON LA GUARDIA DI FINANZA – COLLABORAZIONE (ATTIVITA' DELEGATE E SVOLTE AUTONOMAMENTE) - NUCLEO SPECIALE PRIVACY]**. La stessa può essere altresì effettuata avvalendosi, ove necessario, della **collaborazione di altri organi dello Stato.**

5. **L'ordine di servizio con cui è disposta l'attività ispettiva individua il titolare o il responsabile del trattamento destinatari del controllo, i poteri di indagine utilizzati, l'ambito del controllo, il luogo ove si svolge l'accertamento, il responsabile delle attività e gli ulteriori partecipanti, designati d'intesa con i dirigenti dei dipartimenti, servizi o altre unità organizzative; l'ordine di servizio indica altresì le sanzioni** previste ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 5, lettera e), del RGPD e degli articoli 166 e 168 del Codice.

6. Nel corso dell'attività ispettiva, della quale può essere dato **preavviso**, è possibile, in particolare:

a) **controllare, estrarre ed acquisire copia dei documenti, anche in formato elettronico;**

b) **richiedere informazioni e spiegazioni;**

c) **accedere alle banche dati ed agli archivi;**

d) **acquisire copia delle banche dati e degli archivi su supporto informatico.**

7. Durante l'attività ispettiva **il soggetto sottoposto ad ispezione può farsi assistere da consulenti di propria fiducia e fare riserva di produrre la documentazione non immediatamente reperibile entro un termine congruo, di regola non superiore a trenta giorni; in casi eccezionali, può essere richiesto un differimento di tale termine.**

8. Le **attività di revisione** sulla protezione dei dati personali sono avviate ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del RGPD, presso il titolare o il responsabile del trattamento ovvero presso la sede dell'Autorità. In tale ultimo caso, l'attività si svolge a seguito di convocazione del titolare o del responsabile presso il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente in materia di attività ispettive e di revisione. Nell'ambito delle attività di revisione, qualora emergano elementi di criticità nel trattamento dei dati personali, possono essere avviate attività ispettive al fine di rilevare eventuali violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali.

9. **Dell'attività svolta ai sensi dei commi precedenti, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese ed ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale, una copia del quale viene consegnata al soggetto sottoposto ad ispezione ovvero ad attività di revisione.**

**LE ATTIVITA' ISPETTIVE E SUCCESSIVI ACCERTAMENTI DEL GARANTE
POSSONO POI PORTARE ALL'APPLICAZIONE DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARE**

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Art. 58 GDPR – Poteri

... 2. Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri correttivi seguenti:

a) ...

i) **infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria** ai sensi dell'articolo 83, in aggiunta alle misure di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso; e

Articolo 83 GDPR - Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie (C148, C150-C152)

1. Ogni autorità di controllo provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del presente articolo in relazione alle violazioni del presente regolamento ... siano **in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive.**

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono **inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso.** Al momento di decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare l'ammontare della stessa in ogni singolo caso si tiene debito conto dei seguenti elementi:

a) la **natura, la gravità e la durata della violazione** tenendo in considerazione la natura, l'oggetto o a finalità del trattamento in questione nonché il **numero di interessati lesi** dal danno e il livello del danno da essi subito;

b) il **carattere doloso o colposo della violazione;**

c) le **misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per attenuare il danno subito** dagli interessati;

- d) il **grado di responsabilità** del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento tenendo conto delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto ai sensi degli articoli 25 e 32;
- e) **eventuali precedenti violazioni pertinenti** commesse dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento;
- f) il **grado di cooperazione con l'autorità** di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi;
- g) le **categorie di dati personali** interessate dalla violazione;
- h) **la maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione**, in particolare se e in che misura il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha notificato la violazione;
- i) qualora siano stati **precedentemente disposti provvedimenti** nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in questione relativamente allo stesso oggetto, il rispetto di tali provvedimenti;
- j) l'adesione ai codici di condotta o ai meccanismi di certificazione approvati;
- k) **eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti** applicabili alle circostanze del caso, ad esempio i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, quale conseguenza della violazione.

3. Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del presente regolamento, l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave.

4. Sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10.000.000 EUR, o per le imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore, per la violazione, tra le altre, delle seguenti disposizioni:

8 - Consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione

25 - Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita

28 - Responsabile del trattamento

29 - Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento

30 - Registri delle attività di trattamento

32 - Sicurezza del trattamento

33 - Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo

34 - Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato

35 - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

36 - Consultazione preventiva

37 – Designazione, posizione e compiti del responsabile della protezione dei dati (DPO)

42 - Certificazione

5. Sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20.000.000 EUR, o per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore, per violazione delle seguenti disposizioni:

- i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso;

- i diritti degli interessati;

- i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo;

- l'inosservanza di un ordine (PAR. 6), di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo

7. Fatti salvi i poteri correttivi delle autorità di controllo a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, **ogni Stato membro può prevedere norme che dispongano se e in quale misura possono essere inflitte sanzioni amministrative pecuniarie ad autorità pubbliche e organismi pubblici** istituiti in tale Stato membro.

8. L'esercizio da parte dell'autorità di controllo dei poteri attribuiti dal presente articolo è soggetto a **garanzie procedurali adeguate in conformità del diritto** dell'Unione e degli Stati membri, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo.

Art. 84 - Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle altre sanzioni per le violazioni del GDPR in particolare per le violazioni non soggette a sanzioni amministrative pecuniarie, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Adeguamento della normativa nazionale: disposizioni da notificare alla Commissione europea

Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire disposizioni relative a sanzioni penali per violazioni del GDPR, comprese violazioni di norme

*nazionali adottate in virtù ed entro i limiti del presente Regolamento. Tali sanzioni penali possono altresì autorizzare la sottrazione dei profitti ottenuti attraverso violazioni del presente Regolamento. Tuttavia, **l'imposizione di sanzioni penali per violazioni di tali norme nazionali e di sanzioni amministrative non dovrebbe essere in contrasto con il principio del ne bis in idem quale interpretato dalla Corte di giustizia** (considerando 149)*

SANZIONI PENALI (brevi cenni)

Mantenute e integrate nel Codice privacy alcune sanzioni penali volte a colpire le condotte illecite più gravi (commesse con dolo specifico, ossia al fine di trarre profitto od arrecare danno all'interessato) relative, in particolare, a:

trattamento illecito dei dati personali riguardanti categorie particolari o penali (nonché i dati di traffico telefonico/telematico, di localizzazione, le comunicazioni indesiderate. V. art. 167 Codice privacy);

comunicazione o diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala (art. 167-bis);

acquisizione fraudolenta di dati personali trattati su larga scala (art. 167-ter);

falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o nell'esercizio dei poteri del Garante (art. 168);

inosservanza dei provvedimenti del Garante (art. 170).

Restano infine ferme le sanzioni penali previste per le violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori (artt. 4, 8 e 38 della legge 300/1970 – Statuto dei lavoratori).

Art. 166 - Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori.

1. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-quinquies, comma 2, 2-quinquiesdecies, 92, comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 128, 129, comma 2, e 132-ter. Alla medesima sanzione amministrativa e' soggetto colui che non effettua la valutazione di impatto di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo, ovvero non sottopone il programma di ricerca a consultazione preventiva del Garante a norma del terzo periodo del predetto comma.

2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-ter, 2-quinquies, comma 1, 2-sexies, 2-septies, comma 8, 2-octies, 2-terdecies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4 e 5, 75, 78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100, commi 1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2 e 4, 110-bis, commi 2 e 3, 111, 111-bis, 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123, commi 1, 2, 3 e 5, 124, 125, 126, 130, commi da 1 a 5, 131, 132, 132-bis, comma 2, 132-quater, **157**, nonché delle misure di garanzia, delle regole deontologiche di cui rispettivamente agli articoli 2-septies e 2-quater. 35

3. Il **Garante è l'organo competente** ad adottare i provvedimenti correttivi di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento, nonché **ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 83** del medesimo Regolamento e di cui ai commi 1 e 2.

4. Il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni indicati al comma 3 può essere **avviato, nei confronti sia di soggetti privati, sia di autorità pubbliche ed organismi pubblici, a seguito di reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento o di attività istruttoria d'iniziativa del Garante, nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'indagine**

di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del Regolamento, nonché in relazione ad accessi, ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di accertamento autonomi, ovvero delegati dal Garante.

5. L'Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti nel corso delle attività di cui al comma 4 configurino una o più violazioni indicate nel presente titolo e nell'articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6, del Regolamento, **avvia il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3 notificando al titolare o al responsabile del trattamento le presunte violazioni, nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento di cui al comma 9, salvo che la previa notifica della contestazione non risulti incompatibile con la natura e le finalità del provvedimento da adottare.**

6. **Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5, il contravventore può inviare al Garante scritti difensivi o documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.**

7. **Nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei casi di cui al comma 3 si osservano, in quanto applicabili, gli articoli da 1 a 9, da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689; nei medesimi casi può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, sul sito internet del Garante. I proventi delle sanzioni, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 8, per essere destinati alle specifiche attività di sensibilizzazione e di ispezione nonché di attuazione del Regolamento svolte dal Garante.**

8. Entro il termine di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2011 previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono **definire la controversia adeguandosi alle prescrizioni del Garante, ove impartite, e mediante il pagamento di un importo pari alla metà della sanzione irrogata.**

9. Nel rispetto dell'articolo 58, paragrafo 4, del Regolamento, **con proprio regolamento** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, **il Garante definisce le modalità del procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3 ed i relativi termini, in conformità ai principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.**

10. Le disposizioni relative a sanzioni amministrative previste dal presente codice e dall'articolo 83 del Regolamento non si applicano in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario.

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Art. 12 – Avvio del procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori

1. ... il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa avvia, con propria comunicazione al titolare e, se del caso, al responsabile del trattamento, il procedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 58, paragrafo 2, e 83 del RGPD.

2. Nel rispetto dell'articolo 166, comma 5, del Codice, la comunicazione di cui al comma 1 contiene:

a) una sintetica descrizione dei fatti e delle presunte violazioni della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali nonché delle relative disposizioni sanzionatorie;

b) l'indicazione dell'unità organizzativa competente presso la quale può essere presa visione ed estratta copia degli atti istruttori;

c) l'indicazione che entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è possibile inviare al Garante scritti difensivi o documenti e chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.

3. Ove ne ricorrano i presupposti, la comunicazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo può essere resa direttamente al titolare e, se del caso, al responsabile del trattamento, qualora tali soggetti vengano sentiti dal dipartimento, servizio o altra unità organizzativa in fase di istruttoria preliminare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del presente regolamento.

4. Ai sensi dell'articolo 166, comma 5, del Codice, i commi precedenti non trovano applicazione ove la suddetta comunicazione risulti incompatibile con la natura e le finalità del provvedimento da adottare.

Art. 13 – Diritto di difesa

1. Il destinatario della comunicazione di cui all'articolo 12 può esercitare il diritto di difesa mediante la presentazione di deduzioni scritte e documenti, nonché, ove richiesta, con l'audizione personale in merito ai fatti oggetto di comunicazione.

2. Entro trenta giorni dalla data di notifica della predetta comunicazione le deduzioni scritte e i documenti sono inviati all'unità organizzativa competente.

3. Il destinatario della comunicazione può richiedere, con specifica istanza debitamente motivata, una breve proroga. La proroga, di norma non superiore a quindici giorni, può essere concessa secondo criteri di proporzionalità anche in relazione alle caratteristiche operativo/dimensionali dei destinatari stessi e alla complessità della vicenda presa in esame. Il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente comunica l'accoglimento o il rigetto della richiesta di proroga.

4. Ove sia altresì richiesta un'audizione, con istanza specifica anche allegata alle memorie difensive indirizzate al dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente, la medesima ha luogo presso la sede del Garante nella data fissata dall'Ufficio. Dell'audizione è redatto un sintetico verbale a cura dell'Ufficio. L'eventuale rinuncia all'audizione deve essere comunicata tempestivamente al dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente in relazione all'istruttoria. In sede di audizione i richiedenti svolgono le proprie controdeduzioni, evitando duplicazioni o meri rinvii a quanto già rappresentato negli scritti difensivi. L'audizione delle persone fisiche destinatarie della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 2, ha carattere strettamente personale; è consentita la partecipazione con l'assistenza di un avvocato o di altro consulente.

5. La mancata presentazione di controdeduzioni scritte o della richiesta di audizione non pregiudica il seguito del procedimento.

Art. 16 – Ordinanza ingiunzione

1. Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera i), e dell'articolo 83 del RGPD nonché dell'articolo 166 del Codice, il Collegio adotta l'ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell'articolo 166, comma 7, del Codice.

2. L'ordinanza ingiunzione o l'atto di archiviazione sono notificati ai destinatari degli stessi a cura del dipartimento, servizio o altra unità organizzativa che ne ha curato l'istruttoria.

3. Quando ne ricorrono le condizioni, il provvedimento è altresì trasmesso, a cura del dipartimento, servizio o altra unità organizzativa che ha curato il procedimento sanzionatorio, al dipartimento, servizio o

altra unità organizzativa competente in materia di amministrazione e contabilità per **l'iscrizione a ruolo dei relativi importi**.

4. Resta salva l'applicazione **dell'articolo 28** della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Regolamento 2/2019 del Garante

Art. 6 - Sospensione del decorso dei termini

1. Il decorso dei termini è sospeso dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, salvo i casi di urgenza ovvero di sussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo.

2. Nel caso in cui per la trattazione dell'affare sia necessario lo svolgimento di attività ispettive, il decorso dei termini è sospeso sino alla conclusione delle medesime.

3. Il decorso dei termini è sospeso in relazione al tempo necessario per la presentazione degli scritti difensivi nonché fino al giorno dell'audizione eventualmente richiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento del Garante n. 1/2019.

Art. 38 – Pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione

1. In caso di pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione, per intero o per estratto, sono comunque osservati i limiti e le modalità stabilite dall'articolo 37, commi da 2 a 4.

Comunicazione delle presunte violazioni (articolo 166, comma 5, del Codice)

120 giorni dall'accertamento della violazione per la notificazione della stessa ai residenti nel territorio della Repubblica o 360 giorni per la notificazione ai residenti all'estero

Ordinanza-ingiunzione in materia di sanzioni amministrative (articolo 166, comma 7, del Codice e articolo 28, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689) ovvero ordinanza di archiviazione (articolo 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689)

5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione